

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-2438 del 27/05/2020
Oggetto	Rinnovo della concessione per l'occupazione di un'area del demanio idrico con una strada d'accesso, ad uso non esclusivo, a fondo privato situata in sponda destra dell'ex alveo storico del torrente Ausa nel Comune di Rimini (RN). Procedimento RN12T0017/19RN01 - Concessionario: Sig.ra Sanchi Sabrina.
Proposta	n. PDET-AMB-2020-2516 del 26/05/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Dirigente adottante	STEFANO RENATO DE DONATO

Questo giorno ventisette MAGGIO 2020 presso la sede di Via Settembrini 17/D - 47923 Rimini, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, STEFANO RENATO DE DONATO, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Unità Gestione Demanio Idrico

OGGETTO: Rinnovo della concessione per l'occupazione di un'area del demanio idrico con una strada d'accesso, ad uso non esclusivo, a fondo privato situata in sponda destra dell'ex alveo storico del torrente Ausa nel Comune di Rimini (RN). **Procedimento RN12T0017/19RN01** - Concessionario: Sig.ra Sanchi Sabrina.

IL DIRIGENTE

VISTO:

- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112, con particolare riferimento agli articoli 86 e seguenti riguardanti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali in materia di demanio idrico;
- la L.R. 21/04/1999 n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale" e s.m.i., con particolare riferimento agli articoli 140 e 141;
- la L.R. 30/07/2015 n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni" in cui agli artt. 14 e 16 si stabilisce che la Regione esercita le funzioni di concessione, vigilanza e controllo in materia di utilizzo del demanio idrico mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (Arpae) e all'art. 19 si stabilisce che la stessa Regione esercita le funzioni afferenti al nulla-osta idraulico e alla sorveglianza idraulica mediante l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore generale n. 90/2018, con cui è stato, conseguentemente, approvato l'assetto organizzativo analitico dell'Agenzia;
- la Determinazione dirigenziale n. DET-2019-876 del 29/10/2019 a firma del Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est, di approvazione dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est a seguito del recepimento degli incarichi di funzione istituiti per il triennio 2019-2022;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 106 del 27/11/2018 con la quale è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini al Dott. Stefano Renato de Donato;

VISTE le seguenti disposizioni in materia:

- il R.D. 25/07/1904 n. 523 "Testo Unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- il R.D. 11/12/1933 n. 1775 "Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e gli impianti elettrici";

- il D.Lgs. 3/04/2006 n. 152 “Norme in materia ambientale”;
- la L.R. 14/04/2004 n. 7 “Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali”, con particolare riferimento al Capo 2 del Titolo II “Disposizioni in materia di occupazione e uso del territorio”;
- il Piano Stralcio di Bacino per l’Assetto Idrogeologico (P.A.I.) dell’Autorità Interregionale di Bacino Marecchia-Conca”;
- il PTCP 2007 (Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale) della Provincia di Rimini;
- l’art. 51 della la L.R. 22/12/2009 n. 24, Legge finanziaria regionale - Bilancio pluriennale 2010-2012, recante Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico;
- l’art. 8 della L.R. 30/04/2015 n. 2, “Disposizioni collegate alla legge finanziaria per il 2015”, recante “Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico”;
- le deliberazioni della Giunta Regionale relative alla disciplina dei canoni n. 895 del 18.06.2007, n. 913 del 29/06/2009, n. 469 del 11/04/2011 e n. 1622 del 29/10/2015;

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale della Regione Emilia-Romagna n. 3227 del 04/04/2013 con la quale è stata rilasciata alla Sig.ra Sanchi Sabrina (C.F. SNC SRN 63T59 H294B) la concessione, con scadenza al 03/04/2019, per l’occupazione di un’area del demanio idrico situata in sponda destra dell’ex alveo storico del torrente Ausa in Comune di Rimini distinta catastalmente al N.C.T al foglio 87 antistante le particelle 835-2132 con una strada d’accesso, ad uso non esclusivo, a fondo privato di lunghezza di 47,00 m. per una superficie di 275 m² - **Procedimento RN12T0017**;

DATO ATTO che con la concessione n. 3227 del 04/04/2013 il canone annuo di concessione è stato determinato in €. 150,00 (euro centocinquanta/00);

VISTA l’istanza pervenuta in data 07/02/2019, registrata al prot. Arpae PGRN/2019/24329 in data 14/02/2019, con cui la Sig.ra Sanchi Sabrina (C.F. SNC SRN 63T59 H294B) ha chiesto il rinnovo della predetta concessione senza modifiche all’occupazione - **Procedimento RN12T0017/19RN01**;

VERIFICATO che il richiedente ha versato i canoni annui per il periodo di validità della concessione n. 3227 del 04/04/2013 ed altresì per le annualità 2019 e 2020, così come risulta dall’archivio regionale relativo ai pagamenti dei canoni di concessione per l’utilizzo del demanio idrico;

DATO ATTO:

- che la domanda è stata pubblicata ai sensi e per gli effetti dell’art. 16 della L.R. 7/2004 sul B.U.R.E.R. n. 66 del 06/03/2019 e che nei 30 giorni successivi non sono state presentate opposizioni, osservazioni, né domande in concorrenza;
- che l’area demaniale in questione non è ubicata all’interno di un parco o di un’area protetta né di un sito della “Rete Natura 2000” di cui alla D.G.R. 30 luglio 2007 n. 1191;
- che il S.A.C. di Rimini con nota di prot. PG/2019/47285 del 25/03/2019 ha richiesto all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile – Servizio Area Romagna il rilascio del nulla-osta idraulico di cui all’art. 19 della L.R. 30/07/2015 n. 13;
- che l’Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Romagna con nota di prot. PC/2019/20092 del 15/04/2019, registrata in pari data al prot. Arpae

PG/2019/60327, ha evidenziato che: *“l’area demaniale in questione appartiene ad un tratto dismesso dell’ex alveo del torrente Ausa, tombinato, che riveste esclusivamente funzioni relative alla rete fognaria cittadina. Non risultano, pertanto, applicabili le norme di cui al capo VII – Polizia delle acque pubbliche - del R.D. n. 523/1904 “T.U. delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” artt.li 93 e seguenti.*

CONSIDERATO:

- che il canone dovuto, secondo quanto disposto dall’art. 20 della L.R. 7/2004 e successive modifiche e dall’art. 8 della L.R. 2/2015, è stato rideterminato per l’annualità 2020 in €. 153,62 (euro centocinquantatré/62), così come risulta dal prospetto di calcolo conservato agli atti;
- che il deposito cauzionale di €. 150,00 versato dal richiedente alla Regione, con versamento in data 21/03/2013 a garanzia degli obblighi della concessione n. 3227 del 04/04/2013, può essere mantenuto a parziale garanzia per la presente concessione;
- che è stato redatto il disciplinare di concessione che stabilisce le condizioni e prescrizioni cui è subordinato l’utilizzo dell’area demaniale;
- che con nota di prot. PG/2020/59359 del 22/04/2020 il disciplinare è stato inviato al richiedente per la preventiva accettazione ed il richiedente lo ha restituito debitamente sottoscritto per accettazione delle prescrizioni in esso contenute con nota assunta al prot. PG/2020/76071 del 26/05/2020;

DATO ATTO, altresì, che il richiedente:

- ha presentato l’attestazione del versamento dell’importo di € 75,00 sul C.C.P. 16147472 intestato alla Regione Emilia-Romagna, eseguito in data 06/02/2019 quale contributo forfettario alle spese d’istruttoria, ai sensi dell’art. 20 comma 9 della L.R. 7/2004;
- ha versato, al fine di costituire un deposito cauzionale di €. 250,00 ai sensi dell’art 8 della L.R. n. 2/2015, in data 25/05/2020 un’integrazione al deposito pari ad €. 100,00 (euro cento/00) sul C.C.P. della Regione Emilia-Romagna n. 367409;

DATO ATTO, infine, che:

- ai sensi del D.Lgs. n.196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di Arpa e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente del S.A.C. territorialmente competente;
- il Responsabile del Procedimento, ai sensi della Legge n. 241/1990, è il Responsabile dell’Unità Gestione Demanio Idrico del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Rimini, Ing. Mauro Mastellari, titolare dell’Incarico di Funzione “Demanio Idrico”;

RITENUTO pertanto, sulla base dell’istruttoria tecnica e amministrativa esperita, di poter accogliere la richiesta di rinnovo della concessione demaniale, per una durata non superiore ad anni 6 (sei), secondo le condizioni e prescrizioni contenute nel disciplinare e secondo quanto indicato nella nota dell’Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile a garanzia della funzionalità idraulica, della salvaguardia ambientale e della finalità conservativa del bene pubblico;

su proposta del Responsabile del Procedimento Ing. Mauro Mastellari,

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa:

1. di rinnovare la concessione n. 3227 del 04/04/2013 alla Sig.ra Sanchi Sabrina (C.F. SNC SRN

63T59 H294B) avente ad oggetto l'occupazione di un'area del demanio idrico situata in sponda destra dell'ex alveo storico del torrente Ausa in Comune di Rimini distinta catastalmente al N.C.T al foglio 87 antistante le particelle 835-2132 con una strada d'accesso, ad uso non esclusivo, a fondo privato di lunghezza di 47,00 m. per una superficie di 275 m² - **Procedimento RN12T0017/19RN01**. Tale area è individuata nell'elaborato grafico allegato alla determinazione dirigenziale n. 3227/2013;

2. di assoggettare la concessione alle condizioni e prescrizioni di cui all'allegato disciplinare, sottoscritto per accettazione preliminare dal richiedente e parte integrante del presente provvedimento;
3. di stabilire che il Concessionario è obbligato a munirsi di tutte le autorizzazioni e i permessi connessi allo specifico utilizzo per cui l'area viene concessa;
4. di stabilire che la concessione ha efficacia a decorrere dal 04/04/2019 e avrà durata sino al 31/12/2024;
5. di stabilire il canone annuo in €. 153,62 (euro centocinquantatré/62) per l'annualità 2020. Il canone si riferisce all'anno solare e deve essere versato entro il 31 marzo dell'anno di riferimento. In caso di mancato pagamento si procederà al recupero coattivo del canone secondo quanto previsto dall'art. 51 della legge regionale 22 dicembre 2009 n. 24;
6. di stabilire che l'importo del canone sarà aggiornato o rideterminato, ai sensi dell'art. 20 comma 5 della L.R. n.7/2004 e dell'art. 8 della L.R. 2/2015 o in base ad altre disposizioni di legge;
7. di dare atto che il richiedente ha versato i canoni annui fino all'annualità 2020 compresa;
8. di trattenere a garanzia degli obblighi derivanti dalla presente concessione il deposito cauzionale di €. 250,00 (euro duecentocinquanta/00), costituito dal richiedente con versamento alla Regione di €. 150,00 in data 21/03/2013 successivamente integrato con €. 100,00 (euro cento/00) in data 25/05/2020;
9. di dare atto che, data l'imposta di registro inferiore a €. 200,00 in relazione al corrispettivo globale della concessione, la registrazione verrà effettuata solo in caso d'uso, ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 e s.m.i.;
10. di dare atto che l'originale del presente atto è conservato presso l'archivio informatico di Arpae e di trasmettere al Concessionario copia del presente provvedimento;
11. di dare atto che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge 190/12 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di Arpae;
12. di rendere noto al destinatario che contro il presente provvedimento, entro 60 giorni dalla ricezione, potrà esperire ricorso all'autorità giurisdizionale amministrativa ai sensi del D. Lgs. 2/7/2010 n. 104 art. 133, comma 1 lett. b) e all'Autorità Giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione delle somme dovute per l'utilizzo del bene pubblico;
13. di pubblicare il presente provvedimento sul sito web di Arpae alla sezione amministrazione trasparente, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di Arpae.

Dott. Stefano Renato de Donato
(documento firmato digitalmente)



Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini

Unità Gestione Demanio Idrico

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE

Contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rinnovo della concessione rilasciato dall'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (Arpa) dell'Emilia-Romagna – Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Rimini (C.F. 04290860370) a favore della Sig.ra Sanchi Sabrina (C.F. SNC SRN 63T59 H294B), in seguito indicata come "Concessionario".
Procedimento RN12T0017/19RN01.

Articolo 1

OGGETTO DELLA CONCESSIONE

La concessione ha per oggetto l'occupazione di un'area del demanio idrico situata in sponda destra dell'ex alveo storico del torrente Ausa in Comune di Rimini distinta catastalmente al N.C.T al foglio 87 antistante le particelle 835-2132 con una strada d'accesso, ad uso non esclusivo, a fondo privato di lunghezza di 47,00 m. per una superficie di 275 m². Tale area è individuata nell'elaborato grafico allegato alla determinazione dirigenziale n. 3227/2013.

Articolo 2

DURATA E RINNOVO DELLA CONCESSIONE

La concessione ha decorrenza dal 04/04/2019 e avrà **durata fino al 31/12/2024**. La concessione potrà essere rinnovata, ai sensi dell'art.18 della legge regionale n.7/2004, previa richiesta dell'interessato **da inoltrarsi prima della scadenza**.

Articolo 3

CANONE, CAUZIONE E SPESE

1. Il Concessionario dovrà corrispondere alla Regione Emilia-Romagna un canone di €. 153,62 (euro centocinquantatré/62) per ogni anno solare di durata della concessione, da versare entro il 31 marzo dell'anno di riferimento.
2. L'importo del canone sarà aggiornato o rideterminato annualmente, in base alle deliberazioni assunte dalla Giunta Regionale entro il 31 ottobre dell'anno precedente ai sensi dell'art. 20 comma 5 della L.R. 7/2004 e dell'art. 8 della L.R. 2/2015 o in base ad altre disposizioni di legge. Qualora la Giunta non provveda entro il termine di cui sopra, si intende prorogata per l'anno successivo la misura dei canoni vigente, rivalutata automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) pubblicate nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e disponibili sul sito istituzionale dell'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno. La rivalutazione è effettuata tenendo conto della variazione percentuale dell'ultimo mese disponibile rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.
3. L'importo del deposito cauzionale sarà integrato in base agli adeguamenti stabiliti per il canone.
4. Tutte le spese inerenti la concessione, nonché quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione, ove necessarie, sono a carico del Concessionario.

Articolo 4

OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

1. Ogni modifica dello stato dei luoghi e alla loro destinazione d'uso, nonché qualsiasi altro successivo intervento, dovrà essere preventivamente approvato dall'Amministrazione concedente, ad eccezione degli interventi di sola manutenzione ordinaria che sono soggetti a semplice comunicazione preventiva scritta del Concessionario;
2. Il Concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione del bene concesso e ad apportare, a proprie spese, quelle modifiche e migliorie che venissero prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici e dei diritti privati;
3. Il Concessionario deve consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale dell'Amministrazione concedente e agli addetti al controllo e alla vigilanza. Il provvedimento di concessione dovrà essere esibito dal Concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;
4. Il Concessionario è responsabile in via esclusiva di qualunque danno e lesione possa essere arrecata a terzi nell'esercizio della concessione. Il Concessionario si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa;
5. L'Amministrazione concedente non assume alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incendio della vegetazione e dallo scoppio di residui bellici esplosivi eventualmente presenti nell'ambito fluviale;
6. L'Amministrazione resta, in ogni caso, estranea da eventuali controversie conseguenti all'esercizio della concessione, considerato che essa è rilasciata fatti salvi i diritti di terzi;
7. Nessun compenso od indennizzo potrà essere richiesto dal Concessionario per la perdita di eventuali prodotti o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile;
8. Il Concessionario è obbligato al rispetto delle leggi e regolamenti in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale;
9. Il Concessionario è tenuto a conseguire presso le Amministrazioni competenti eventuali ed ulteriori autorizzazioni e/o titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere ed alle opere da realizzare;
10. Il Concessionario non potrà sub-concedere, nemmeno in parte, il bene ottenuto in concessione. Qualora il concessionario, prima della scadenza, intendesse recedere dalla titolarità a favore di un altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato, a discrezione dell'Amministrazione, previa valutazione di documentata istanza che dimostri il trasferimento dei diritti all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare;
11. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione, sono punite con sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da €. 200,00 a €. 2.000,00 come stabilito dal comma 1 dell'art. 21 della L.R. 7/2004.

Articolo 5

SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE

L'Amministrazione concedente ha la facoltà, qualora lo richiedano prevalenti ragioni di pubblico interesse, di sospendere o revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo.

Articolo 6

DECADENZA DELLA CONCESSIONE

Ai sensi dell'art. 19 della L.R. 14 aprile 2004 n. 7 sono causa di decadenza della concessione:

- la destinazione d'uso diversa da quella concessa;
- il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare;
- il mancato pagamento di due annualità del canone;
- la sub-concessione a terzi.

Articolo 7

RIPRISTINO DEI LUOGHI

La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente. Qualora il concessionario non provveda nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa all'integrale demolizione l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

Articolo 8

CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI

1. Il concessionario dovrà adottare tutti gli accorgimenti necessari affinché il transito da parte dello stesso sull'area demaniale concessa avvenga in condizioni di totale sicurezza da parte dei frequentatori del parco;
2. Il concessionario, affinché sia consentito l'utilizzo del suddetto percorso carrabile in condizioni di sicurezza dai propri mezzi, dovrà infoltire la siepe esistente tra l'area in concessione e l'area a parco pubblico;
3. Il concessionario, poiché le aree richieste in concessione ricadono all'interno del parco Giovanni Paolo II, dovrà permettere l'accesso all'area in concessione agli addetti alla manutenzione del parco;
4. Il concessionario è responsabile di qualunque danno alle opere pubbliche e private arrecate dal transito dei mezzi utilizzati dal medesimo per accedere al fondo intercluso;
5. Resta onere del concessionario provvedere ad acquisire copia della chiave della sbarra su Via Abruzzo.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.